



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. 31/3/2023, N° 36

INDICE

Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Gruppo di lavoro

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 6 - Centrali di committenza

Art. 7 - Accordi Quadro

Art. 8 - Quota del 20 per cento

Art. 9 - Principi in materia di valutazione

Art. 10 - Attività articolate e singole

Art. 11 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi

Art. 12 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 14 - Entrata in vigore

Tabella A) Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro - SERVIZI E FORNITURE

Tabella B) Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro - LAVORI

Regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n° 18 del 27/1/2026

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77) e si applica alle procedure di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n° 36/2023 è menzionato come "Codice".

Art. 1 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'Esecuzione.
2. L'Amministrazione comunale destina risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale comprensive anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione, sulla base dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, nelle misure di seguito riportate e calcolate su scaglioni progressivi:

Appalti e concessioni di lavori

- a) 2% degli importi posti a base delle procedure di affidamento per importi fino a 2.000.000,00 euro;
- b) 1,5% degli importi posti a base delle procedure di affidamento per importi compresi fra 2.000.000,01 euro e la soglia comunitaria;
- c) 1,0% degli importi posti a base delle procedure di affidamento per importi eccedenti la soglia comunitaria;

Appalti di forniture e appalti e concessioni servizi

- a) 2% degli importi posti a base delle procedure di affidamento per importi fino a 1.000.000,00 euro;
- b) 1,5% degli importi posti a base delle procedure di affidamento per importi compresi fra la soglia comunitaria e 2.500.000,00 euro;
- c) 1,0% per importi eccedenti 2.500.000,00 euro;

3. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

4. Le varianti conformi all'art. 120 del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice

5. L'importo di cui al secondo comma, in particolare, è destinato:

- a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
- b) alle finalità di cui al successivo art. 8, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

Art. 2 - Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 5, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del Codice svolte dal personale dell'ente.
2. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 - Gruppo di lavoro

1. L'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, su proposta del RUP, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. La nomina del gruppo di lavoro è disposta con la determina a contrarre o con altro atto provvedimentale.
2. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
3. Al fine di valorizzare la professionalità del personale, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto ed evitando, per quanto possibile, la frammentazione delle attività anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 12, comma 7, del presente regolamento.
4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
5. Il personale indicato nel provvedimento assume la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
6. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nella tabella allegata.
7. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella allegata, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.
2. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto (modalità gestionale B.I.M.) previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

3. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 8.

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) i lavori di importo inferiore a euro 50.000,00;
- b) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 80.000,00;
- c) gli acquisti di beni e servizi per i quali non sia stato nominato il Direttore dell'Esecuzione;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
- e) i lavori in amministrazione diretta;
- f) gli affidamenti a società *in house*.

2. Sono altresì esclusi dall'incentivazione i lavori, servizi e forniture per i quali, nel quadro economico progettuale, non sia quantificata e stanziata la somma relativa agli incentivi per le funzioni tecniche.

3. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 6 - Centrali di committenza

In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura pari a quanto previsto per le attività di "predisposizione dei documenti di gara" di cui alla tabella allegata al presente Regolamento.

Art. 7 - Accordi Quadro

1. In caso di Accordi Quadro, il compenso incentivante si calcola sull'importo dell'affidamento di ciascun contratto attuativo, al netto del ribasso d'asta, non applicandosi ad essi le esclusioni di cui all'art. 5 c. 1 lett. a) e b), a condizione che l'importo massimo dell'Accordo Quadro sia superiore ai suddetti limiti.

2. La nomina del Gruppo di lavoro di cui all'art. 3 sarà disposta con la determina a contrarre dell'Accordo quadro e potrà essere integrata e/o modificata per ciascun contratto attuativo.

3. La liquidazione del compenso incentivante, in deroga a quanto previsto al successivo art. 12 avverrà al termine dell'esecuzione del singolo contratto attuativo.

Art. 8 - Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, comma 5, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, comma 1;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 10;

- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, alle finalità previste dell'art. 45 del Codice.

Art. 9 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote indicate nella tabella allegata. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. I dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 10 - Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.
3. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
4. In caso di affidamento all'esterno di una o più attività incentivabili di cui all'art. 2 comma 2, il corrispondente incentivo confluisce nella quota del 20% come previsto dal precedente art. 8.

Art. 11 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora si verificano ritardi ingiustificati nello svolgimento delle prestazioni rispetto ai termini indicati nei provvedimenti di nomina del Gruppo di Lavoro, gli incentivi riferiti alle prestazioni eseguite in ritardo saranno ridotti di una quota come determinata nella tabella di cui al comma 2.
2. Qualora si verificano incrementi ingiustificati dei costi previsti nel quadro economico di progetto, gli incentivi riferiti alle prestazioni cui siano ascrivibili gli incrementi di costo saranno ridotti di una quota come determinata nella tabella seguente:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
<i>Tempi di esecuzione</i>	Entro il 20% dei termini programmati	10%
	Entro il 40% dei termini programmati	30%
	Oltre il 40% dei termini programmati	50%
<i>Costi di realizzazione</i>	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Entro il 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 12 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal personale.

2. La liquidazione degli incentivi è disposta, per ogni singolo lavoro, servizio o fornitura secondo la tempistica di seguito stabilita:

A) a seguito della sottoscrizione del contratto:

- incaricato/i della programmazione della spesa per investimenti: 100% dell'incentivo spettante;
- RUP e collaboratori tecnico-amministrativi: 30% dell'incentivo spettante;
- Incaricato/i della progettazione e del coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione: 100% dell'incentivo spettante;
- Incaricato/i della verifica preventiva del progetto e collaboratori tecnici: 100% dell'incentivo spettante;
- Predisposizione dei documenti di gara, dell'affidamento e del contratto, ivi compresa l'attività svolta dalla Centrale Unica di Committenza: 100% dell'incentivo spettante;

B) all'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o della verifica di conformità dei servizi e delle forniture:

- RUP e collaboratori tecnico-amministrativi: 70% dell'incentivo;
- Incaricato/i della Direzione lavori o della Direzione dell'esecuzione del servizio o della fornitura e collaboratori: 100% dell'incentivo spettante;
- Incaricato del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione: 100% dell'incentivo spettante;
- Incaricato/i del collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione per lavori o della verifica di conformità per servizi e forniture: 100% dell'incentivo spettante;
- incaricato del collaudo statico: 100% dell'incentivo spettante;

3. Per appalti di servizi e forniture continuativi pluriennali la liquidazione dell'incentivo di cui al precedente comma 2 lett. b) spettante per le attività già svolte sarà fatta per ciascun dipendente annualmente e proporzionalmente al totale dell'incentivo ad esso spettante e alla durata pluriennale del servizio o della fornitura, sulla base di apposita relazione predisposta dal RUP che ne attesta la regolare esecuzione.

4. La corresponsione dell'incentivo per le attività relative alla CUC è disposta con il medesimo provvedimento del dirigente/responsabile di cui al comma 1, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dal personale incaricato.
5. Il dirigente/responsabile competente trasmette il provvedimento di liquidazione dell'incentivo di cui al presente articolo all'ufficio personale e all'ufficio ragioneria per la predisposizione degli atti di propria competenza ed il successivo pagamento degli incentivi al personale.
6. Nel caso il Dirigente competente sia a sua volta destinatario di quota parte dell'incentivo, il provvedimento di liquidazione dovrà essere accompagnato da un parere di conformità a cura del Segretario Generale.
7. In ogni caso non saranno liquidabili compensi incentivanti il cui importo per singolo dipendente e singola procedura risulti inferiore a 7,00 euro; gli importi non erogati costituiranno economie di bilancio.

Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda al Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023.
2. In conformità alle disposizioni dell'art. 8 comma 5 del D.L. n. 13/2023 (conv. L. 41/2023) e dell'art. 225 c. 8 D.lgs. n. 36/2023, con riferimento agli interventi finanziati con fondi PNRR/PNC per il periodo 2023-2026, l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 è riconosciuto anche ai dirigenti, in relazione allo svolgimento da parte dei medesimi delle attività di cui all'art. 2 del previgente Regolamento, secondo i criteri di riparto indicati nel Regolamento medesimo.
3. A decorrere dall'1/1/2025 i compensi di cui al presente regolamento sono erogati anche al personale con qualifica dirigenziale, a prescindere dalla fonte di finanziamento.
4. Quando nel presente regolamento è indicato un preciso soggetto responsabile, è inteso anche chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o chi ne assume le funzioni, secondo le norme organizzative vigenti.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento si applica a tutti gli appalti o concessioni di lavori, servizi e forniture di beni relativi a procedure di scelta del contraente pubblicati successivamente all'entrata in vigore del Codice (1 luglio 2023).
2. Qualora intervengano modifiche normative immediatamente attuative e/o interpretazioni o integrazioni alle disposizioni del presente regolamento, lo stesso si intenderà integrato e/o modificato, fatta salva la necessità di specifici interventi richiesti dalla legislazione.
3. In caso di bandi o avvisi di indizione della procedura di scelta del contraente pubblicati prima del 1 luglio 2023, si applica il previgente Regolamento per la ripartizione del Fondo Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016, approvato con Deliberazione G.C. n. 361 del 28.12.2017, anche con riferimento alle attività compiute successivamente a tale data.

TABELLA A)

**Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro per
SERVIZI E FORNITURE**

FUNZIONI/ATTIVITÀ TECNICHE	Percentuale
A) Programmazione dell'acquisto	2%
A1) Responsabile della programmazione	1%
A2) Collaboratori	1%
B) Responsabile Unico di Progetto	30%
B1) RUP	22%
B2) Collaboratori tecnico-amministrativi	8%
C) Progetto	20%
D) Predisposizione dei documenti di gara	13%
D1) Responsabile di procedimento per la fase di affidamento	5%
D2) Collaboratori gara	6%
D3) Collaboratori Contratti	2%
E) Direzione Esecuzione	30%
E1) Direttore Esecuzione	25%
E2) Collaboratori del Direttore dell'Esecuzione	5%
F) Verifica di conformità	5%
TOTALE	100%

TABELLA B)

**Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro per
LAVORI**

FUNZIONI/ATTIVITÀ TECNICHE	Percentuale
A) Programmazione dell'intervento	2%
A1) Responsabile della programmazione	1%
A2) Collaboratori	1%
B) Responsabile Unico di Progetto	25%
B1) RUP	15%
B2) Coordinamento flussi informativi (BIM)	2%
B3) Collaboratori tecnico-amministrativi	8%
C) Attività di progettazione	20%
C1) Documento delle alternative progettuali e/o documento indirizzo progettazione	2%
C2) Progetto fattibilità tecnica ed economica	6 %
C3) Progetto esecutivo	10%
C4) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2%
D) Verifica del progetto ai fini della validazione	5%
E) Predisposizione dei documenti di gara	8%
E1) Responsabile di procedimento per la fase di affidamento	4%
E2) Collaboratori gara	2%
E3) Collaboratori Contratti	2%
F) Direzione Lavori	33%
F1) Direttore Lavori	16%
F2) Ufficio Direzione Lavori	10%
F3) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	5%
F4) Coordinamento flussi informativi (BIM)	2%
G) Collaudo	7%
G1) CRE o collaudo tecnico-amministrativo	5%
G2) Collaudo statico	2%
TOTALE	100%

Nei casi di variante in corso d'opera (dove le attività di riprogettazione sono svolte dall'ufficio della D.L. o dal D.E.C., la validazione è sostituita dalla verifica di conformità della variante eseguita da RUP e assistenti, le attività di procedura di gara non sono necessarie, la previsione della spesa viene rivalutata solo in caso di aumento dell'opera oltre le disponibilità sul QE), le percentuali saranno ripartite tra le figure attive di tale fase procedurale proporzionalmente all'importo d'incremento della variante.